

STATUTO DELLA X-YACHTS OWNERS ASSOCIATION - ITALIA

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Associazione denominata “X-YACHTS OWNERS ASSOCIATION - ITALIA” o più brevemente “XYOA-I”.

Art. 2 - Scopi

L' Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed ha per finalità l'incontro tra armatori di imbarcazioni del cantiere X-Yachts, per agevolare e migliorare la loro attività nautica mediante:

- la condivisione di informazioni sulle imbarcazioni X-Yachts al fine di contribuire alla loro conoscenza e al loro miglior utilizzo e godimento sotto il profilo ricreativo, sportivo e della sicurezza in navigazione;
- la condivisione di informazioni e suggerimenti per l'assistenza, manutenzione, risoluzione dei problemi, messa a punto, equipaggiamento e gestione delle imbarcazioni;
- la condivisione di informazioni e suggerimenti per la pianificazione e lo svolgimento di crociere con singole imbarcazioni o in flotta;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportive o semplicemente ricreative/ludiche, al fine di agevolare l'incontro tra gli armatori;
- l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica velica;
- l'organizzazione o la partecipazione ad eventi formativi o ludici a favore di soggetti disabili e promuovere e sostenere attività e progetti finalizzati al benessere sociale e collettivo.
- la costituzione di equipaggi per la partecipazione a regate, veleggiate o crociere con imbarcazioni X-Yachts;
- l'organizzazione di visite al cantiere di X-Yachts ad Haderslev in Danimarca, o ad altri eventi ai quali partecipino imbarcazioni X-Yacht;
- l'organizzazione di visite presso costruttori e fornitori di prodotti inerenti all'attività nautica e le imbarcazioni dei soci, nonché l'organizzazione e la partecipazione di/a corsi di aggiornamento, webinar, presentazione di prodotti, anche on-line, da parte di detti costruttori e fornitori;
- l'ottenimento di agevolazioni economiche per l'acquisto di prodotti inerenti all'attività nautica e le imbarcazioni dei soci, anche promovendo la costituzione di gruppi di acquisto;
- lo svolgimento delle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate, in quanto integrative o complementari alle stesse.
- L'amore per il mare la promozione ed il sostegno di attività finalizzate alla protezione dell'ambiente.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri aderenti.

Art. 3 - SEDE

La sede dell'Associazione è in 16043 Chiavari (GE), Via Porto Turistico n. 2 presso X Italia s.r.l. Essa può essere trasferita in qualunque altro punto della Repubblica Italiana per decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, secondo le maggioranze previste a tale scopo dall'art. 7.

In caso di scioglimento, l'eventuale attivo patrimoniale sarà devoluto in favore di associazioni culturali e/o sportive o altri enti con analoghe finalità e senza fini di lucro, indicati dall'Assemblea.

Art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DIRITTI

Possono far parte dell'Associazione tutti gli armatori di imbarcazioni del cantiere X-Yachts e loro congiunti i quali, accettato integralmente il presente statuto, ne facciano domanda e, una volta che questa sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a sua discrezione e insindacabile giudizio, abbiano provveduto al pagamento della quota annua.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo e la data di pagamento sono fissati anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno sociale.

La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alle iniziative indette dalla Associazione.

Tutti gli Associati maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. L'Associato minorenni acquisisce automaticamente il diritto di voto alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 - ORGANI

Organi del XYOA-I sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il supremo organo del XYOA-I.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni prese con l'osservanza dello statuto e della legge sono vincolanti per tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso.

Essa è formata da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni Associato, purché in regola con il versamento della predetta quota associativa, ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, personalmente o mediante delega per iscritto esclusivamente ad un altro Associato. Ciascun Associato non potrà avere più di una delega.

L'Assemblea può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e degli eventuali regolamenti sociali, alla nomina e revoca degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea in sessione ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, per approvare il bilancio annuale consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Presidente, o in caso di suo impedimento del Segretario, per l'esame di modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale o per gravi circostanze; deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli Associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, può essere convocata presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo nel territorio dello Stato italiano, purché idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, può tenersi anche attraverso mezzi di telecomunicazione che consentono un collegamento audio-video (videoconferenze),

ovvero attraverso piattaforme audio-video passive purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza tramite mail o telefono e di votare in via telematica, ovvero attraverso collegamento audio continuo (conference call) con la partecipazione ed il voto telefonico; è in ogni caso essenziale in questo caso che sia identificato il socio che partecipa e che sia assicurato il suo diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce previa convocazione scritta spedita anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato. Nell'avviso deve essere specificato l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione ed il luogo dell'Assemblea ovvero il mezzo di telecomunicazione che consenta il collegamento e le modalità di connessione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Segretario, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un delegato, cui è affidato il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal delegato alla sua redazione e deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ivi comprese quelle concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale attivo patrimoniale, possono tuttavia essere prese, indipendentemente dal numero dei presenti, solo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che ha il compito di realizzare gli scopi sociali e curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria secondo le direttive dell'Assemblea; fra le sue attribuzioni rientrano, a solo titolo esemplificativo, i seguenti poteri e funzioni:

- assumere le deliberazioni inerenti all'amministrazione e la conduzione dell'Associazione ed il coordinamento delle varie attività;
- decidere insindacabilmente l'ammissione di nuovi Associati;
- conservare la corrispondenza e i documenti relativi all'attività della Associazione, nonché predisporre i libri e le scritture contabili previsti dalle disposizioni di legge o che si rendano necessari in relazione all'attività svolta dall'Associazione;
- presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- predisporre regolamenti interni relativi all'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- nominare, anche tra non Associati, comitati tecnici o scientifici ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'Assemblea;
- giudicare le infrazioni commesse dagli Associati ed irrogare le eventuali sanzioni;
- adottare ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea nonché per le finalità previste dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile da tre a sette che, fatto salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo anno, sono nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di due anni ma possono essere revocati anche durante il proprio mandato dalla stessa Assemblea; i Consiglieri sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo tutti e soli gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni.

La suddivisione delle cariche all'interno del Consiglio Direttivo, salvo la nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, viene decisa dal Consiglio stesso per votazione a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo i neo Consiglieri si devono riunire immediatamente dopo l'elezione.

I membri del Consiglio Direttivo cessati anticipatamente per qualsiasi motivo dalla carica, possono essere sostituiti per cooptazione dallo stesso Consiglio, salvo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, nel qual caso l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata l'Assemblea per procedere alla sua rielezione.

In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo dalla carica del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, oltre ad eleggere per cooptazione un nuovo membro del Consiglio stesso, a nominare fra i suoi membri un nuovo Presidente, il quale dura in tale carica fino alla successiva Assemblea.

I membri eletti per cooptazione durano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale provvederà alla sostituzione dei Consiglieri cessati anticipatamente dalla carica.

La carica di Consigliere, così come ogni altra carica dell'Associazione, non può dar luogo ad alcun compenso, ma soltanto ad un rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'attività inerente la carica, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento dal Segretario, il quale è comunque obbligato a convocarlo su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera, qualsiasi sia il numero dei Consiglieri intervenuti, a maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto dall'art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente, o in caso di sua mancata partecipazione dal Segretario; i Consiglieri dissenzienti possono far annotare il motivo del proprio dissenso. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione di tutti gli associati i quali, previa anticipazione delle spese di riproduzione e spedizione, possono richiederne copia al Segretario.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci; resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Si occupa delle attività promozionali e delle pubbliche relazioni dell'Associazione.

Provvede alla convocazione ed alla presidenza dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Può conferire delega al Tesoriere, al Segretario od altro Consigliere per il compimento di operazioni bancarie.

Art. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge funzioni di organizzazione, di promozione e coordinamento per l'attuazione degli scopi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve:

- a) conservare e aggiornare i registri sociali e gli elenchi degli associati e delle imbarcazioni;
- b) curare l'aggiornamento del sito internet dell'Associazione e dell'eventuale gruppo "WhatsApp" o di analoga applicazione di messaggistica che dovesse essere utilizzata dall'Associazione.
- c) collaborare con il Presidente nel curare e tenere i rapporti con la stampa, le associazioni sportive, la ditta costruttrice X-Yachts, i soci, le pubbliche amministrazioni, le aziende operanti nel settore nautico;
- d) collaborare con i responsabili per l'organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche, culturali e promozionali;

In caso di impedimento del Presidente, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente, su delega di quest'ultimo, nelle attività promozionali e di pubbliche relazioni.

In caso di temporanea assenza o impedimento, può farsi sostituire da un altro Consigliere, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

In caso di gravosità degli impegni, può farsi coadiuvare da uno o più associati che collaborino nelle mansioni di ordinaria amministrazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo e salvo diverso parere di quest'ultimo.

Art. 11 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; resta in carica due anni ed è rieleggibile. Svolge funzioni di amministrazione, contabili e di tesoreria, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, a solo titolo esemplificativo, deve:

- a) predisporre i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo prima della presentazione all'Assemblea;
- b) curare gli incassi delle quote sociali e la riscossione di ogni altro credito, provvedendo ad eventuali solleciti;
- c) predisporre i pagamenti che dovranno essere effettuati dal Presidente;
- d) provvedere direttamente ai pagamenti per cassa ovvero, su delega del Presidente, a mezzo istituti bancari;
- e) curare la tenuta di eventuali libri sociali e/o contabili, ovvero collaborare, per quanto di sua competenza, con eventuali professionisti per la tenuta delle scritture contabili ove obbligatorie.

Art. 12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutti gli incarichi sociali, comprese le partecipazioni ai comitati tecnici o scientifici, si intendono prestati a titolo gratuito.

Art. 13 - ANNO AMMINISTRATIVO

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- α) dalle quote associative annuali;
- β) dai contributi corrisposti ad altro titolo dagli Associati;
- χ) da ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'Associazione;
- δ) da eventuali fondi di riserva costituite con avanzi di gestione;
- ε) da eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il consiglio direttivo redige annualmente i rendiconti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e gli inventari, consuntivi e previsionali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

I rendiconti della gestione e gli inventario devono informare circa la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia dei rendiconti e dell'inventario devono essere messi a disposizione degli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti, della maggioranza dei Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra i non associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento della associazione, devolve il saldo attivo della liquidazione come pure il patrimonio residuo ad altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto o finalità sportive e di utilità sociale.

Entro un mese dall'ultimazione degli atti inerenti alla liquidazione, i liquidatori redigono un rendiconto relativo alla liquidazione e alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo le disposizioni statutarie. Il rendiconto della liquidazione deve essere portato a conoscenza degli associati a cura dei liquidatori e si intende approvato se nessuno di essi vi fa opposizione nel mese successivo.

Art. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

L' Associato che non osservi il presente Statuto o che tenga un comportamento non consono alle regole dell'Associazione o comunque una condotta irriverente od indecorosa, ovvero si sia reso responsabile di scorrettezze sportive, è passibile di provvedimenti disciplinari che potranno essere irrogati esclusivamente dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

L' Associato interessato ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, o di rimettere allo stesso difese scritte, prima della irrogazione delle sanzioni; a tale scopo l'Associato in questione dovrà essere invitato dal Presidente ad esercitare tale diritto, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima la data fissata per la convocazione avanti al Consiglio.

Costituiscono sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, con il quale l'Associato viene invitato a desistere da un comportamento non consono all'attività ed alle finalità dell'Associazione;
- b) la sospensione temporanea dalla partecipazione alle attività dell'Associazione, per un periodo non superiore a 120 giorni, nei casi di mancata osservanza dell'invito contenuto in un richiamo scritto, o di comportamenti di maggior gravità;
- c) la radiazione, cioè l'esclusione dall'Associazione, in caso di reiterata inosservanza dei richiami scritti o di comportamenti di particolare gravità.

Art. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato si perde per decesso, recesso, radiazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto dall' Associato al Presidente ed ha efficacia dalla scadenza dell'anno in corso.

Gli Associati che siano receduti o siano stati radiati dall'Associazione o comunque abbiano cessato di farne parte, ovvero gli eredi degli associati deceduti, non possono ripetere la quota o eventuali altri contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 18 - VARIE

Qualsiasi fattispecie non prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, sarà disciplinata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi vigenti in materia.